

Allegato "A" al Rep.n.52.129 ed alla Racc.n.12.612

STATUTO

Associazione "AMICI DI S. SPIRITO - ONLUS"

Titolo I

Denominazione, Sede e Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "AMICI DI S. SPIRITO - ONLUS" organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale a Firenze.

Essa potrà essere variata nell'ambito del Comune, con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica allo Statuto.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite, su delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'Estero.

L'Associazione è tenuta a utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa o, comunque, nel caso di accertata impossibilità sopravvenuta di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente statuto, si procede allo scioglimento volontario della stessa, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 18.

Titolo II

Finalità Istituzionali ed Attività

Art. 3 - Finalità istituzionali e ambito di attività

L'Associazione "AMICI DI S. SPIRITO - ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, avendo come compito istituzionale primario lo svolgimento di attività di utilità sociale a sostegno della conservazione, manutenzione e fruizione da parte della collettività della Basilica di S. Spirito in Firenze e del Convento.

In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- la realizzazione ed organizzazione di un servizio di custodia e vigilanza dei locali della Basilica e del Convento di S. Spirito;
- l'approntamento di tutte le necessarie attività di gestione dei locali della Basilica e/o del Convento al fine di consentirne l'accesso ai visitatori nei tempi e nei modi che saranno concordati con le autorità e con gli enti competenti;
- la realizzazione di azioni e progetti di sostegno alla attività di assistenza sociale e promozione culturale che possano organizzarsi presso la Basilica e/o il Convento ed in collaborazione con gli enti e con le autorità competenti in favore della collettività con particolare riferimento agli abitanti del quartiere di S. Spirito;
- l'approntamento di attività ricreative, **ludiche** e didattico culturali, in particolare per la popolazione del quartiere di S. Spirito.

Art. 4 - Attività strumentali

Per il perseguimento concreto delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà inoltre svolgere, in via strumentale, le seguenti attività, anche in collaborazione con gli enti e le autorità competenti in relazione alla gestione della Basilica e del Convento di S. Spirito:

- il coinvolgimento di associazioni, enti, altre organizzazioni cittadine e non e di privati per l'individuazione dei progetti e delle attività **meritevoli** di tutela e sostegno ai fini della valorizzazione del patrimonio storico culturale della Basilica e del Convento;
- l'instaurazione di relazioni tra i diversi aderenti all'iniziativa e fruitori degli scopi e finalità della stessa, in primis la cittadinanza fiorentina, con particolare riferimento agli abitanti del quartiere di S. Spirito ai fini di una diffusione capillare del progetto e dei suoi obiettivi;
- la promozione e/o l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali dell'associazione.

Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, instaurare **partnerships** con analoghe strutture internazionali, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità, assumere personale, e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo III Gli Associati

Art. 5 - Associati

Il corpo sociale è composto da associati fondatori, associati a questi ultimi **equiparati**, associati ordinari e associati onorari.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'Associazione.

Sono associati fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, **sottoscrivendone** l'atto costitutivo, nonché coloro che hanno aderito all'iniziativa acquisendo il titolo di associato entro la data del 31 dicembre 2007.

Sono altresì **equiparati** agli associati fondatori gli altri associati che ottengono il titolo con provvedimento iscritto nel libro degli associati, su proposta del Consiglio direttivo e dietro approvazione dell'Assemblea.

Sono associati ordinari gli altri soggetti la cui espressa domanda di adesione, inoltrata ai sensi dell'art. 6, è stata accettata dal Consiglio direttivo.

Sono associati onorari coloro che sono prescelti e nominati come tali dal Consiglio direttivo nell'ambito delle persone che per meriti pubblici, o per atti elettivi nei confronti dell'Associazione, abbiano dimostrato la loro reale convergenza personale e ideale verso di essa. Essi sono esenti da obbligo di versamento di quote o contributi, ma possono elargire spontaneamente erogazioni non ricorrenti.

Il Consiglio direttivo, con apposita delibera, può conferire a soggetti esterni all'Associazione il titolo di "sostenitori **benemeriti**".

A tutti gli associati, in ragione della loro **effettività**, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritti di voto per l'approvazione

e le modificazioni statutarie ed i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali.

È ammissibile l'adesione di persone giuridiche, pubbliche e private, italiane o straniere, ed enti non **personificati**, i quali potranno designare stabilmente un loro rappresentante per la partecipazione a ruoli e compiti associativi.

Art. 6 - Ammissione

L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato la piena adesione ai fini istituzionali dell'Associazione e l'idoneità generale del richiedente, nonché l'assenza di motivi ostativi.

L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato, a qualsiasi categoria esso **appartenga** è deliberata dal Consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, per i seguenti motivi:

1. morte o estinzione giuridica;
2. recesso, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo dell'Associazione;
3. decadenza automatica, in seguito al mancato versamento del contributo associativo annuale entro i dodici mesi successivi alla sua scadenza;
4. espulsione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, o ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione o in violazione a quanto disposto dall'art. 6, ovvero per gravi motivi.

Gli associati receduti, decaduti, esclusi per espulsione o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente (se nominato);
- d) il Collegio dei Revisori;

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 9 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

Tuttavia, per deliberare eventuali modifiche statutarie, fermo restando che l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto

E' prevista la possibilità di delegare un altro socio, ma ciascun socio non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da mettere a verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

1. delibera sui criteri di conduzione e gestione dell'Associazione;
2. delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio direttivo;
3. procede all'elezione del Consiglio direttivo e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge;
4. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
5. nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Qualora venisse a mancare un consigliere, i rimanenti consiglieri restano in carica e possono procedere alla **cooptazione** di altro consigliere fino alla conclusione del mandato. In caso di dimissioni, o qualora venissero a mancare, due o più consiglieri, l'altro o gli altri rimasti in carica possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, **convocando** prontamente l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente l'intero Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risulta presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno due consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, purché siano presenti almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione da mettere a verbale;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 12 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, e salvi i poteri degli altri Organi dell'Associazione.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere

contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in ispecie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio direttivo le seguenti attività e operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- b) la strutturazione amministrativa con il relativo organigramma funzionale per l'operatività corrente degli uffici dell'Associazione;
- c) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale;
- d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- e) la redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- f) la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento;
- g) la proposta all'Assemblea di nominare associati fondatori successivamente al 31 Dicembre 2007, come previsto dall'art. 5;
- h) la nomina di associati onorari e dei sostenitori **benemeriti**, come previsto dall'art. 5;
- i) l'espulsione dell'associato per quanto previsto dal n. 3 dell'art. 7 e dall'art. 6;
- j) la proposta della nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti del Collegio dei Revisori;
- k) l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può promuovere la costituzione di nuclei organizzativi locali volti a gestire raccolte istituzionalmente finalizzate di fondi.

Il Consiglio direttivo può, in via eccezionale, con provvedimenti motivati, delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli:

- convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo;
- presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tali poteri sono attribuiti al Vice-Presidente.

Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Ad esso spettano, su delega del Presidente e/o del Consiglio direttivo, gli stessi poteri del Presidente.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità.

I Revisori durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori provvede alla vigilanza contabile e amministrativa sulla gestione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e presenta una propria relazione all'Assemblea sui bilanci annuali.

I Revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Titolo V Disposizioni Finanziarie

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività socio assistenziale e storico culturali di rilevante interesse sociale e per questo **meritevoli** di tutela e contribuzioni;
2. dagli avanzi di gestione **ritratti** della conduzione delle attività istituzionali;
3. da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
4. da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed **elargizioni**;
5. dai risultati dell'attività finanziaria derivante dalle attività connesse, accessorie e strumentali all'attività principale;
6. da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
7. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
8. da eventuali avanzi delle quote associative annuali versate dagli associati.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e/o di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Esercizio finanziario

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio direttivo e, corredato della relazione al bilancio, sarà presentato per l'approvazione all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve pure essere presentato per l'esame il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente provvede all'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

I bilanci sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Il

rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta a norma di legge secondo una buona e corretta tecnica contabile.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio.

Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Titolo VI

Disposizioni Finali

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi l'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

All'originale firmato: Ferdinando **Budini Gattai** - Ferdinando **Frescobaldi** - Agnese **Mazzei** - Marco Manetti - Francesco Steidl Notaio.